SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 9**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 12 gennaio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Per effetto del D. L. 30 dicembre 1988, n. 550, i prezzi ed i canoni di abbonamento a tutte le pubblicazioni della *Gazzetta Ufficiale* debbono essere maggiorati dell'IVA in ragione del 4%.

In tale misura debbono pertanto intendersi maggiorati i canoni ed i prezzi indicati nell'ultima pagina della presente Gazzetta.

Per la regolarizzazione di versamenti effettuati ai titoli di cui trattasi, precedentemente al Decreto-legge richiamato, l'Istituto provvederà a far tenere specifico bollettino di versamento.

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti effettuando il versamento nel più breve tempo possibile.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 2 gennaio 1989, n. 6.

Ordinamento della professione di guida alpina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

1. La presente legge stabilisce i princìpi fondamentali per la legislazione regionale in materia di ordinamento della professione di guida alpina, anche ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217.

Art. 2.

Oggetto della professione di guida alpina

1. È guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attivita:

a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;

b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;

c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.

2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà e, per le escursioni sciistiche, fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, è riservato alle guide alpine abilitate all'esercizio professionale e iscritte nell'albo professionale delle guide alpine istituito dall'articolo 4, salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 21.

3. Le regioni provvederanno a individuare e a delimitare le aree sciistiche ove è consentita l'attività dei maestri di sci.

Art. 3.

Gradi della professione

1. La professione si articola in due gradi:

a) aspirante guida;

b) guida alpina-maestro di alpinismo.

2. L'aspirante guida può svolgere le attività di cui all'articolo 2 con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, come definite dalle leggi regionali con riguardo alle caratteristiche delle zone montuose; il divieto di cui sopra non sussiste se l'aspirante guida faccia parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro di alpinismo.

3. L'aspirante guida può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di sci-alpinismo.

4. L'aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante guida. In mancanza, egli decade di diritto dall'iscrizione nell'albo professionale di cui all'articolo 4.

Art. 4.

Albo professionale delle guide alpine

1. L'esercizio stabile della professione di guida alpina, nei due gradi di aspirante guida e di guida alpina-maestro di alpinismo, è subordinato all'iscrizione in appositi albi professionali, articolati per regione e tenuti, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale delle guide di cui all'articolo 13.

2. L'iscrizione va fatta nell'albo della regione nel cui territorio si intende esercitare la professione. È ammessa, nel caso la guida alpina o l'aspirante guida intenda esercitare stabilmente la professione nel territorio di più regioni, l'iscrizione in più di un albo, sempreché sussistano i requisiti previsti dall'articolo 5.

3. L'iscrizione all'albo professionale delle guide alpine-maestri di alpinismo o degli aspiranti guida di una regione abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale.

4. L'esercizio della professione da parte di guide e aspiranti guida o figure professionali corrispondenti, provenienti dall'estero con i loro clienti, in possesso di abilitazione tecnica secondo l'ordinamento del Paese di provenienza, purché non svolto in modo stabile nel territorio nazionale, non è subordinato all'iscrizione nell'albo.

5. È considerato esercizio stabile della professione, ai fini di quanto previsto dai commi 2 e 4, l'attività svolta dalla guida alpina-maestro di alpinismo o dall'aspirante guida che abbia un recapito, anche stagionale, nel territorio della regione interessata, ovvero che in essa offra le proprie prestazioni ai clienti.

Art. 5.

Condizioni per l'iscrizione all'albo

1. Possono ottenere l'iscrizione negli albi delle guide alpine-maestri di alpinismo o degli aspiranti guida coloro che sono in possesso della relativa abilitazione tecnica nonché dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunità economica europea;

b) età minima di 21 anni per le guide alpine-maestri di alpinismo, di 18 anni per gli aspiranti guida;

c) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dalla unità sanitaria locale del comune di residenza;

d) possesso del diploma di scuola media inferiore;

e) non aver subito condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici e per le quali non sia stata applicata la sospensione condizionale della pena, salvo avere ottenuto la riabilitazione;

f) residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della regione.

Art. 6.

Trasferimento e aggregazione temporanea

1. È ammesso il trasferimento, a domanda, della guida alpina-maestro di alpinismo e dell'aspirante guida, iscritti nell'albo di una regione, all'albo corrispondente di un'altra regione.

2. Il trasferimento è disposto dal collegio regionale competente per l'albo nel quale è richiesta l'iscrizione, a condizione che l'interessato abbia la propria residenza o il proprio domicilio o stabile dimora in un comune della regione medesima.

3. La guida alpina-maestro di alpinismo che intenda svolgere per periodi determinati, della durata massima di sei mesi, l'attività di insegnamento in scuole di alpinismo o di sci-alpinismo in regioni diverse da quelle nei cui albi è iscritta può chiedere l'aggregazione temporanea ai relativi albi, conservando l'iscrizione negli albi delle regioni di appartenenza.

4. L'aggregazione è disposta dal competente collegio regionale delle guide. L'aggregazione di cui al comma 3 non può essere disposta nei confronti di aspiranti guida.

Art. 7.

Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione, come guida alpina-maestro di alpinismo o come aspirante guida, si consegue mediante la frequenza degli appositi corsi teorico-pratici ed il superamento dei relativi esami.

2. I corsi sono organizzati su base regionale, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale delle guide.

3. Ciascun collegio regionale può altresì affidare l'organizzazione dei corsi al collegio nazionale delle guide, di cui all'articolo 15, ovvero al collegio regionale delle guide di un'altra regione.

4. Sono ammessi ai corsi regionali i residenti in un comune della rispettiva regione che abbiano l'età prescritta per l'iscrizione nel relativo albo e che, nel caso dei corsi per guide alpine-maestri di alpinismo, abbiano effettivamente esercitato la professione come aspiranti guida per almeno due anni.

5. I corsi sono organizzati almeno ogni due anni.

6. Le commissioni esaminatrici sono nominate dal direttivo del collegio delle guide che ha organizzato il corso e sono composte di esperti delle materie insegnate nei corsi e di guide alpine-maestri di alpinismo in possesso del diploma di istruttore di cui al comma 8. Esse sono presiedute da una guida alpina-maestro di alpinismo designata dal collegio nazionale delle guide. Un componente è nominato dal Ministro del turismo e dello spettacolo nell'ambito di una terna di nomi designati dalla presidenza del Club alpino italiano.

7. I programmi dei corsi e i criteri per le prove di esame sono definiti dal direttivo del collegio nazionale delle guide e approvati dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

8. Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi sono affidate esclusivamente a guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di guida alpina-maestro di alpinismo, rilasciato a seguito della frequenza di appositi corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide.

9. Le spese relative all'organizzazione dei corsi di cui al presente articolo sono a carico delle rispettive regioni nell'ambito dei programmi regionali relativi alla formazione professionale.

Art. 8.

Validità dell'iscrizione all'albo

1. L'iscrizione negli albi ha efficacia per tre anni ed è rinnovata previo accertamento della idoneità psico-fisica ai sensi della lettera *c)* dell'articolo 5.

2. Il rinnovo è altresì subordinato all'adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 9.

Art. 9.

Aggiornamento professionale

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida sono tenuti a frequentare, almeno ogni tre anni, un apposito corso di aggiornamento organizzato dal collegio regionale delle guide della regione nel cui albo essi sono iscritti.

2. Contenuti e modalità dei corsi di aggiornamento sono stabiliti dal direttivo del collegio regionale delle guide.

3. Le guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di cui al comma 8 dell'articolo 7, sono esonerate dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.

4. L'aspirante guida che superi, nel periodo considerato, l'esame di abilitazione per guide alpine-maestri di alpinismo è esonerato dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.

Art. 10.

Specializzazioni

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono conseguire, mediante frequenza di appositi corsi di formazione organizzati dal collegio nazionale delle guide e il superamento dei relativi esami, le seguenti specializzazioni:

a) arrampicata sportiva in roccia o ghiaccio;

b) speleologia;

c) altre specializzazioni eventualmente definite dal direttivo del collegio nazionale delle guide.

2. Contenuti e modalità dei corsi e degli esami sono stabiliti dal direttivo del collegio nazionale delle guide.

3. La legge regionale, nel disciplinare la professione di guida speleologica, di cui al decimo comma dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, ammette all'esercizio di tale professione anche le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano conseguito la specializzazione in speleologia e abbiano superato gli accertamenti di specifica idoneità professionale previsti dalla medesima legge regionale.

Art. 11.

Doveri della guida alpina

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali sono tenuti ad esercitare la professione con dignità e correttezza, conformemente alle norme della deontologia professionale.

2. Tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, a prestare la loro opera individualmente o nell'ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.

3. L'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida non è incompatibile con impieghi pubblici o privati, né con l'esercizio di altre attività di lavoro autonomo.

Art. 12.

Tariffe professionali

1. Le tariffe per le prestazioni professionali delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida, sono stabilite dalla competente autorità della regione, sentito il direttivo del collegio regionale delle guide, nel rispetto della tariffa minima giornaliera fissata dal collegio nazionale delle guide, ed approvata dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

Art. 13.

Collegi regionali delle guide

1. In ogni regione è istituito, come organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida.

2. Del collegio fanno parte di diritto tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi della regione, nonché le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità, residenti nella regione.

3. L'assemblea del collegio è formata da tutti i membri del collegio medesimo.

4. Il collegio regionale ha un direttivo formato nei modi stabiliti dalla legge regionale e composto da rappresentanti eletti da tutti i membri del collegio e scelti per almeno tre quarti fra le guide alpine-maestri di alpinismo iscritte nel relativo albo.

5. Il direttivo elegge il presidente del collegio regionale scegliendolo fra gli iscritti nell'albo delle guide alpine-maestri di alpinismo componenti il direttivo medesimo.

6. L'assemblea si riunisce di diritto una volta l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio, e tutte le volte che lo decida il direttivo ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti.

7. Il direttivo si riunisce ogni volta che lo decida il presidente ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei componenti.

8. Il direttivo nomina una commissione tecnica che sovrintende all'organizzazione dei corsi di cui agli articoli 7 e 9.

9. La vigilanza sul collegio regionale delle guide è esercitata dalla competente autorità della regione.

Art. 14.

Funzioni dei collegi regionali

1. Spetta all'assemblea del collegio regionale:

a) eleggere il direttivo;

b) approvare annualmente il bilancio del collegio predisposto dal direttivo;

c) pronunziarsi su ogni questione di massima che le venga sottoposta dal direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea sia richiesta da almeno un terzo dei componenti.

2. Spetta al direttivo del collegio regionale:

a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta degli albi professionali nonché l'iscrizione nei medesimi e il rinnovo della stessa;

b) vigilare sull'osservanza, da parte dei componenti del collegio, delle regole della deontologia professionale, nonché applicare le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 17;

c) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali nonché di guide alpine di altri Paesi;

d) dare parere, ove richiesto, alla regione e alle autorità amministrative su tutte le questioni che coinvolgono l'ordinamento e la disciplina della professione, nonché l'attività delle guide;

e) collaborare con le competenti autorità regionali e statali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini del tracciamento e del mantenimento di sentieri e itinerari alpini, della costruzione e del mantenimento di rifugi e bivacchi, delle opere di disgaggio e in genere di tutto quanto riguarda la tutela dell'ambiente naturale montano e la promozione dell'alpinismo e del turismo montano;

f) organizzare, avvalendosi della commissione tecnica, i corsi di cui agli articoli 7 e 9;

g) contribuire alla diffusione della conoscenza e del rispetto dell'ambiente montano e della pratica dell'alpinismo;

h) stabilire la misura dei contributi a carico degli iscritti;

i) svolgere ogni altra funzione ad esso attribuita dalla presente legge e dalle leggi regionali.

Art. 15.

Collegio nazionale delle guide

1. È istituito il collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida, come organismo di coordinamento dei collegi regionali.

2. Il collegio nazionale ha un direttivo formato dai presidenti di tutti i collegi regionali e degli analoghi organismi costituiti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento delle professioni alpine, nonché da un eguale numero di altri membri eletti direttamente da tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali, scelti per almeno tre quarti fra gli iscritti negli albi delle guide alpine-maestri di alpinismo.

3. A tal fine ogni elettore vota per un numero di candidati non superiore ai due terzi dei membri da eleggere. Sono eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti, salva la riserva di posti a favore delle guide alpine-maestri di alpinismo di cui al comma 2.

4. Le elezioni sono indette ogni tre anni dal direttivo uscente al quale spetta altresì stabilire ogni norma necessaria per lo svolgimento delle elezioni medesime.

5. Fanno parte di diritto del direttivo il presidente generale del Club alpino italiano e il presidente della commissione tecnica nazionale formata dai presidenti delle commissioni tecniche regionali istituite ai sensi del comma 8 dell'articolo 13.

6. Il presidente della commissione tecnica nazionale è eletto dalla medesima nel proprio seno.

7. Il direttivo elegge il proprio presidente, scegliendolo fra gli iscritti agli albi delle guide alpine-maestri di alpinismo componenti il direttivo medesimo.

8. La vigilanza sul collegio nazionale delle guide è esercitata dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

Art. 16.

Funzioni del collegio nazionale

1. Spetta al collegio nazionale delle guide:

a) elaborare le norme della deontologia professionale;

b) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dai collegi regionali;

c) coordinare l'attività dei collegi regionali delle guide alpine;

d) definire i programmi dei corsi ed i criteri per le prove di esame di cui al comma 7 dell'articolo 7;

e) organizzare i corsi per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 7;

f) organizzare i corsi e gli esami per il conseguimento del diploma di istruttore per guide alpine-maestri di alpinismo di cui al comma 8 dell'articolo 7 e per il conseguimento delle specializzazioni di cui all'articolo 10;

g) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali nonché di guide alpine di altri Paesi;

h) collaborare con le autorità statali e regionali sulle questioni riguardanti l'ordinamento della professione;

i) stabilire la quota del contributo a carico degli iscritti agli albi professionali da devolvere a favore del collegio nazionale per le attività di sua competenza.

Art. 17.

Sanzioni disciplinari e ricorsi

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali che si rendano colpevoli di violazione delle norme della deontologia professionale, ovvero delle norme di cui agli articoli 11 e 12, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) ammonizione scritta;

b) censura;

c) sospensione dall'albo per un periodo da un mese a un anno;

d) radiazione.

2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del collegio regionale cui appartiene l'iscritto, a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica, è ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutività del provvedimento.

3. La decisione è adottata dal direttivo del collegio nazionale a maggioranza assoluta dei componenti.

4. I provvedimenti adottati dai collegi regionali, eccettuati quelli in materia disciplinare, e quelli adottati dal collegio nazionale, sono definitivi e sono impugnabili con ricorso al competente organo di giustizia amministrativa.

Art. 18.

Esercizio abusivo della professione

1. L'esercizio abusivo della professione di cui all'articolo 2 è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

2. Chi, essendo iscritto in un albo esercita la professione stabilmente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 4, in una regione diversa da quella nel cui albo è iscritto o temporaneamente aggregato ai sensi dell'articolo 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire unmilione.

3. La sanzione è applicata dalla competente autorità della regione competente per territorio.

Art. 19.

Scuole di alpinismo

1. Possono essere istituite scuole di alpinismo o di sci-alpinismo per l'esercizio coordinato delle attività professionali di insegnamento di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 2.

2. Le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo devono essere autorizzate dalla regione competente per territorio e devono essere dirette da una guida alpina-maestro di alpinismo iscritta nell'albo della regione medesima.

3. L'attività di insegnamento nelle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo deve essere svolta da guide alpine-maestri di alpinismo o anche da aspiranti guida — purché il numero di questi non superi quello delle guide alpine-maestri di alpinismo — iscritti nell'albo della regione competente per territorio o ad esso temporaneamente aggregati ai sensi dell'articolo 6.

Art. 20.

Scuole e istruttori del C.A.I.

1. Il Club alpino italiano, ai sensi delle lettere *d)* ed *e)* dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 776, conserva la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori.

2. Gli istruttori del C.A.I. svolgono la loro opera a carattere non professionale e non possono ricevere retribuzioni.

3. Le attività degli istruttori e delle scuole del C.A.I. sono disciplinate dai regolamenti del Club alpino italiano.

4. Al di fuori di quanto previsto dalla presente legge, le altre attività didattiche per le finalità di cui al comma 1 non possono essere denominate «scuole di alpinismo» o «di sci-alpinismo» e i relativi istruttori non possono ricevere compensi a nessun titolo.

Art. 21.

Accompagnatori di media montagna

1. Le regioni possono prevedere la formazione e l'abilitazione di accompagnatori di media montagna.

2. L'accompagnatore di media montagna svolge in una zona o regione determinata le attività di accompagnamento di cui al comma 1 dell'articolo 2, con esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi, e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso.

3. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attività di cui al presente articolo.

Art. 22.

Elenco speciale degli accompagnatori di media montagna

1. Nelle regioni che prevedono la figura professionale dell'accompagnatore di media montagna, l'esercizio di tale attività è subordinato all'iscrizione in apposito elenco speciale alla cui tenuta provvede il collegio regionale delle guide.

2. L'iscrizione abilita all'esercizio della professione limitatamente al territorio della regione.

3. L'accompagnatore di media montagna può iscriversi negli elenchi di più regioni che prevedono tale figura, previo conseguimento della relativa abilitazione tecnica.

4. L'iscrizione nell'elenco speciale è disposta nei confronti di coloro che siano in possesso della relativa abilitazione tecnica nonché dei requisiti di cui all'articolo 5.

5. L'abilitazione tecnica si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici organizzati, d'intesa con la regione, dai collegi regionali delle guide, e mediante il superamento dei relativi esami, volti ad accertare l'idoneità tecnica e la conoscenza delle zone in cui sarà esercitata l'attività.

6. Sono ammessi ai corsi coloro che abbiano l'età minima di 18 anni.

7. Programmi e modalità per lo svolgimento dei corsi e degli esami sono stabiliti, d'intesa con la regione, dal collegio regionale delle guide.

8. Nelle regioni che prevedono la figura dell'accompagnatore di media montagna, gli iscritti nel relativo elenco speciale fanno parte del collegio regionale delle guide, partecipano, senza diritto di voto, all'assemblea del collegio regionale medesimo ed eleggono un proprio rappresentante che integra la composizione del direttivo del collegio regionale, nonché, per ogni regione, un proprio rappresentante che partecipa, senza diritto di voto, al direttivo del collegio nazionale. Parimenti partecipa, senza diritto di voto, al direttivo del collegio nazionale un rappresentante degli accompagnatori di media montagna o figure analoghe che siano previste da ciascuna delle regioni a statuto speciale e provincie autonome dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento delle professioni alpine.

9. Si applicano agli accompagnatori di media montagna le disposizioni previste dai commi 1 e 3 dell'articolo 11, nonché dagli articoli 12 e 17, intendendosi sostituito l'elenco speciale all'albo professionale.

Art. 23.

Guide vulcanologiche

1. L'attività di accompagnamento, a titolo professionale, di persone in ascensioni o escursioni su vulcani è riservata esclusivamente alle guide alpine-maestri di alpinismo e agli aspiranti guida iscritti nei relativi albi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, quando preveda percorsi in zone rocciose, ghiacciai, terreni innevati, o richieda comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi.

2. In ogni altro caso detta attività può essere svolta dalle guide vulcanologiche formate o abilitate secondo le norme dettate dalle leggi regionali.

Art. 24.
Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritti di diritto negli albi professionali, e fanno parte del collegio regionale delle guide, tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida autorizzati all'esercizio della professione ai sensi delle leggi in vigore in ciascuna regione, nonché le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano cessato l'attività per anzianità o invalidità.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 3, gli aspiranti guida che si iscriveranno negli albi professionali a norma del comma 1 e che abbiano compiuto 40 anni alla data di entrata in vigore della presente legge, possono restare iscritti anche se non conseguono il grado di guida alpina-maestro di alpinismo.

3. Le elezioni del primo direttivo del collegio regionale sono indette dal presidente della regione; quelle del primo direttivo del collegio nazionale sono indette dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

Art. 25.
Regioni a statuto speciale

1. Al fine di garantire livelli di preparazione professionale minimi uniformi sul territorio nazionale, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento della professione di guida alpina, i programmi dei corsi e i criteri per le prove d'esame e la composizione delle commissioni esaminatrici per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo o aspirante guida sono definiti dagli organi regionali, ovvero provinciali, competenti, considerando come minimi i programmi ed i criteri stabiliti ai sensi del comma 7 dell'articolo 7.

Art. 26.
Modifica di norme

1. La lettera *f)* dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 776, è sostituita dalla seguente:

«*f)* all'organizzazione ed alla gestione, per conto delle regioni, di corsi di preparazione professionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per guida speleologica e di corsi di formazione professionale per esperti e rilevatori del servizio valanghe;».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 gennaio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato in rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1, comma 1:

La legge n. 217/1983 reca: «Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica».

Nota all'articolo 10, comma 3:

Il testo dell'art. 11 della legge n. 217/1983 è il seguente:

«Art. 11 *(Attività professionali)*. — Le regioni accertano i requisiti per l'esercizio delle professioni di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico o corriere, organizzatore professionale di congressi, istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina, aspirante guida alpina o portatore alpino, guida speleologica, animatore turistico ed ogni altra professione attinente al turismo.

È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.

È interprete turistico chi, per professione, presta la propria opera di traduzione nell'assistenza a turisti stranieri.

È accompagnatore turistico o corriere chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero, fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide, quale individuato dal presente articolo.

È organizzatore congressuale chi per professione svolge la propria opera nella organizzazione di iniziative, simposi o manifestazioni congressuali.

È istruttore nautico chi, per professione, insegna a persone singole o gruppi di persone la pratica del nuoto o di attività nautiche.

È maestro di sci chi, per professione, insegna a persone singole o a gruppi di persone la pratica dello sci.

È guida alpina chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in scalate o gite in alta montagna.

È aspirante guida alpina o portatore alpino chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in ascensioni di difficoltà non superiore al terzo grado; in ascensioni superiori può fungere da capo cordata solo se assieme a guida alpina.

È guida speleologica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nella esplorazione di grotte e cavità naturali.

È animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive, culturali.

In particolare, le regioni dovranno accertare per le guide turistiche, oltre all'esatta conoscenza di una o più lingue straniere, una conoscenza approfondita delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali, o comunque delle risorse ambientali della località in cui dovrà essere esercitata la professione; per i corrieri adeguate conoscenze in materia di geografia turistica, nonché dei regolamenti per le comunicazioni ed i trasporti e sull'organizzazione turistica; per i maestri di sci, guide alpine e speleologiche, istruttori di alpinismo e di sci alpino, adeguate capacità professionali in sede tecnico-operativa accertate alla stregua dei criteri didattici elaborati per i vari gradi di professionalità dai competenti enti ed associazioni nazionali; per gli organizzatori congressuali la conoscenza di due lingue straniere ed un comprovato tirocinio nelle attività congressuali a carattere nazionale ed internazionale.

Per l'esercizio delle suddette professioni i cittadini appartenenti ai Paesi membri della CEE sono equiparati a quelli italiani, a condizioni di reciprocità.

Spetta altresì alle leggi regionali di disciplinare l'attività non professionale di coloro che svolgono le attività di cui ai commi precedenti a favore dei soci ed assistiti degli enti ed organismi di carattere associativo di cui all'articolo 10 che operano nel settore del turismo e del tempo libero».

Note agli articoli 20, comma 1, e 26, comma 1:

— Il testo vigente dell'art. 2 della legge n. 91/1963 (Riordinamento del Club alpino italiano), come sostituito dall'art. 2 della legge n. 776/1985 (Nuove disposizioni sul Club alpino italiano), e da ultimo modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 2. — Il Club alpino italiano provvede, a favore sia dei propri soci sia di altri, nell'ambito delle facoltà previste dallo statuto, e con le modalità ivi stabilite:

a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d'alta quota di proprietà del Club alpino italiano e delle singole sezioni, fissandone i criteri ed i mezzi;

b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche;

c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche;

d) all'organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche;

e) alla formazione di istruttori necessari allo svolgimento delle attività di cui alla lettera *d)*;

f) all'organizzazione ed alla gestione, per conto delle regioni, di corsi di preparazione professionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per guida speleologica e di corsi di formazione professionale per esperti e rilevatori del servizio valanghe;

g) all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti;

h) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;

i) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano nazionale».

— Per il testo dell'art. 11 della legge n. 217/1983 vedi precedente nota all'art. 10, comma 3.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1989):

Presentato dall'on. BASSANINI ed altri il 30 novembre 1987.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 17 maggio 1988, con pareri delle commissioni I, II, V, VIII e X.

Esaminato dalla VII commissione l'8 giugno 1988 e approvato il 30 giugno 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1196):

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 26 luglio 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 10ª e 13ª.

Esaminato alla 7ª commissione il 19 ottobre 1988 e approvato, con modificazioni, il 26 ottobre 1988.

Camera dei deputati (atto n. 1989-*B*):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 24 novembre 1988, con pareri delle commissioni I e II.

Esaminato dalla VII commissione e approvato il 14 dicembre 1988.

89G0010

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1987, n. 622.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Corato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numeri 416, 417 e 420;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588;

Visto l'art. 2, primo comma, della legge 5 giugno 1985, n. 251;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1986-87 è istituita in Corato una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato per il commercio.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.

Esso è costituito dalla scuola professionale per attività ed impieghi commerciali con sezioni per:

addetto alla contabilità d'azienda (triennale): quattro sezioni;

Corso post-qualifica:

analista contabile: due corsi.

Art. 3.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

Art. 4.

Con deliberazione del consiglio di istituto, sottoposta all'approvazione del competente organo della regione, sono stabilite le sezioni che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole e sezioni, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di istituto, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi alla istituzione di nuove scuole e sezioni mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Nel caso previsto dal precedente terzo comma del presente articolo la deliberazione del consiglio di istituto è soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni.

Art. 6.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 7.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 8.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica generale; geografia generale ed economica; lingue straniere; tecnica amministrativa aziendale; tecnica commerciale; computisteria; calcolo a macchina; stenografia; dattilografia e tecnica della duplicazione; legislazione sociale e tributaria; ragioneria; tecnica d'ufficio; contabilità a macchina; matematica applicata; lingua e lettere italiane e storia; economia politica e scienze delle finanze; diritto e legislazione sociale; matematica; organizzazione aziendale; analisi delle contabilità speciali; analisi della contabilità generale; controllo budgetario; informatica e statistica aziendale; macchine contabili ed esercitazioni; religione; educazione fisica.

Art. 9.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere i licenziati dalla scuola media.

Art. 10.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Art. 11.

Le commissioni di esami sono costituite da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate, anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, da un docente da lui designato.

Delle commissioni di esami nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime, che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede.

Art. 12.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici di analogo indirizzo.

Agli alunni puo, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime.

La misura del contributo è fissata dal consiglio di istituto.

Il consiglio di istituto può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 13.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato al consiglio di istituto costituito come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 14.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 15.

Il consiglio di istituto dura in carica tre anni.

Quando ricorrono le condizioni previste dal terz'ultimo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, n. 416, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio di istituto e nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria il quale assume i poteri del consiglio, del presidente del consiglio medesimo, nonché della giunta esecutiva.

In fase di primo avvio del funzionamento dell'istituto, il provveditore agli studi procede alla nomina del commissario, fin quando non siano regolarmente insediati i predetti organi collegiali.

Art. 16.

A capo dell'istituto è un preside. Egli promuove e coordina le attività di istituto e ha la rappresentanza legale dell'istituto.

A capo di ogni scuola coordinata è un direttore che risponde dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Art. 17.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami alle condizioni e modalità previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e da quello del tesoro, indica le qualifiche ed i posti del personale di ruolo ed incaricato.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, la giunta esecutiva può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Art. 18.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 960.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali e di categoria;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 19.

Per quanto riguarda gli oneri degli enti locali, previsti dall'art. 91, lettera *f)*, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, essi fanno carico al comune di Corato (Bari) ed ai comuni sedi delle eventuali sedi coordinate con l'istituto.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

FANFANI, *Ministro dell'interno*

AMATO, *Ministro del tesoro*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1988
Registro n. 79 Istruzione, foglio n. 384

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER IL COMMERCIO DI CORATO

4 Sezioni di addetto di contabilità d'azienda (triennale)

2 Corsi post-qualifica - analista contabile

per complessive 16 classi.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1) Preside	1
2) Cattedre di insegnamento	20
3) Docenti diplomati e insegnanti tecnico-pratici	6
4) Coordinatore amministrativo	1
5) Collaboratori amministrativi	5
6) Collaboratori tecnici	—
7) Ausiliari	7

Personale incaricato

8) Incarichi d'insegnamento per complessive 30 ore settimanali.

9) Incarichi insegnamento docenti diplomati ed insegnanti tecnico-pratici per complessive 8 ore settimanali.

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Le materie costituenti le cattedre di insegnamento ed i posti di insegnante tecnico-pratico saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 5 della legge 9 agosto 1973, n. 463.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

Il Ministro del tesoro
AMATO

89G0020

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n.1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1986, n. 947, con il quale è stato modificato l'O.D.U. relativo al corso di studi per il conseguimento della laurea in medicina veterinaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1987, n. 584, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1988, registro n. 13, foglio n. 97, con il quale la denominazione della disciplina «lavori pratici nei macelli, laboratori e derrate alimentari» (inclusa nella tabella XXXIII annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 947/86 sopracitato) è stata rettificata in quella di «lavori pratici nei macelli, laboratori e industrie alimentari»;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Bari e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 133 a 136 compresi, relativi al corso di laurea in medicina veterinaria sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli:

Art. 133. — La facoltà di medicina veterinaria conferisce la laurea in medicina veterinaria.

Il titolo di ammissione è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 134 *(A) (Durata ed articolazione del corso)*. — La durata del corso di studi in medicina veterinaria è di cinque anni di insegnamento teorico e pratico e comporta almeno 4500 ore complessive di lezioni teoriche, esercitazioni nonché il periodo semestrale di tirocinio pratico *post-lauream*.

I cinque anni di studio comprendono un biennio propedeutico ed un triennio professionale.

Non sono ammessi a sostenere gli esami del triennio professionale gli studenti che non abbiano superato gli esami delle materie relative al biennio propedeutico nonché una prova di accertamento della conoscenza della lingua inglese.

Per realizzare una migliore professionalità del laureato sono previsti degli orientamenti per i singoli settori delle attività veterinarie.

Il corso di studi, pertanto, si articola in insegnamenti comuni ed insegnamenti di orientamento.

Gli orientamenti previsti sono cinque e precisamente: clinico, ispettivo, infettivistico, zootecnico, bio-patologico generale e sperimentale.

Tutte le discipline degli orientamenti hanno durata semestrale.

Lo studente è tenuto a scegliere l'orientamento all'atto dell'iscrizione al terzo anno.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Per ciascun anno accademico il consiglio di facoltà, nell'ambito della propria autonomia didattica, delibera di attivare, per ciascun orientamento, sei discipline, fissando però soltanto tre prove di esami finali, accorpando le discipline attivate.

Il consiglio di facoltà può inoltre attivare, per un determinato orientamento, anche discipline facenti parte dell'elenco di un altro orientamento.

Art. 135. *(B) (Immatricolazione).* — Il consiglio di corso di laurea ed il consiglio di facoltà, per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ogni anno accademico indicano, alle autorità accademiche dell'Ateneo, il numero massimo degli studenti iscrivibili al primo anno del corso di laurea in medicina veterinaria.

Tale indicazione verrà fornita sulla base del potenziale didattico a disposizione della facoltà, precisando le strutture a disposizione per il corretto svolgimento del corso di laurea.

Le autorità accademiche, tenuto conto delle indicazioni fornite dalle facoltà, e sulla base della vigente normativa, adotteranno gli opportuni provvedimenti, comunicandoli al Ministero della pubblica istruzione, che ne valuterà la congruità nel quadro della programmazione universitaria nazionale.

Art. 136 *(C) (Piani di studio).* — Il consiglio di facoltà stabilisce annualmente il piano degli studi indicando le norme di propedeuticità per le discipline dei corsi comuni e degli orientamenti.

Art. 137 *(D) (Corsi intensivi).* — Il consiglio di facoltà, in ragione delle esigenze didattiche relative allo svolgimento propedeutico di alcune materie dello stesso anno di corso, può stabilire corsi intensivi in due cicli distinti, con esami finali delle singole discipline durante l'anno accademico.

Art. 138 *(E) (Esame di laurea).* — L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su di un argomento concordato con un docente della facoltà.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti comuni e di quelli che costituiscono l'orientamento da lui scelto.

Art. 139 *(F) (Tirocinio post-lauream).* — Per essere ammesso a sostenere l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio professionale, i laureati in medicina veterinaria devono aver compiuto, dopo il conseguimento della laurea, il tirocinio pratico di durata semestrale. Esso si svolge in due periodi distinti per ciascun anno accademico.

Art. 140.

Insegnamenti comuni del biennio propedeutico

	Annualità	Esami
Fisica	0,5	1
Biomatematica	0,5	
Chimica	1	1
Chimica propedeutica alla biochimica	0,5	
Botanica veterinaria	1	1
Zoologia generale e speciale veterinaria	1	1
Anatomia veterinaria sistematica e comparata I	1	1
Anatomia veterinaria sistematica e comparata II	1	
Anatomia topografica veterinaria	0,5	
Istologia ed embriologia generale e speciale veterinaria	1	1
Fisiologia veterinaria, etologia e protezione animale I	1	1
Fisiologia veterinaria, etologia e protezione animale II	1	
Biochimica	1	1
Microbiologia ed immunologia veterinaria	1	1
Elementi di agronomia ed economia rurale	0,5	1
Totale	12,5	10

Insegnamenti comuni del triennio professionale

	Annualità	Esami
Patologia generale veterinaria	1	1
Anatomia patologica veterinaria I	1	1
Anatomia patologica veterinaria II	1	
Farmacologia, farmacodinamica e farmacia veterinaria	1	1
Tossicologia	1	1
Patologia della riproduzione e fecondazione artificiale	1	1
Clinica ostetrica e ginecologica veterinaria	1	1
Propedeutica I: semeiologia medica veterinaria e metodologia clinica	0,5	1
Propedeutica II: semeiologia chirurgica veterinaria e metodologia clinica	0,5	

	Annualità	Esami
Patologia medica veterinaria	1	1
Patologia chirurgica veterinaria	1	1
Clinica medica veterinaria	1	1
Terapia medica veterinaria	0,5	
Clinica chirurgica veterinaria	1	1
Anestesiologia veterinaria	0,5	
Medicina legale, deontologia e legislazione e protezione animale	1	1
Radiologia veterinaria e medicina nucleare	1	1
Malattie infettive (eziologia, patologia, epidemiologia, prevenzione) e polizia sanitaria I	1	1
Malattie infettive (eziologia, patologia, epidemiologia, prevenzione) e polizia sanitaria II	1	
Zootecnica I: valutazione morfofunzionale degli animali, etnologia igiene ed etologia zootecnica	1	1
Zootecnica II: genetica, allevamento e produzione animale	1	1
Nutrizione e alimentazione animale	1	1
Ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale I	1	1
Lavori pratici nei macelli, laboratori e industrie alimentari	0,5	
Ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale II	1	1
Igiene e tecnologia alimentare	0,5	
Patologia aviare	1	1
Parassitologia veterinaria	0,5	1
Malattie parassitarie degli animali domestici	0,5	
Totale	25	21

Per gli insegnamenti rispettivamente di fisica e biomatematica, di chimica e chimica propedeutica alla biochimica, di anatomia veterinaria I e II e anatomia topografica veterinaria, di fisiologia veterinaria ed etologia I e II, di anatomia patologica veterinaria I e II, di propedeutica I: semeiologia medica veterinaria e metodologia clinica e propedeutica II: semeiologia chirurgica veterinaria e metodologia clinica, di clinica medica veterinaria e terapia medica veterinaria, di clinica chirurgica veterinaria e anestesiologia veterinaria, di malattie infettive (eziologia, patologia, epidemiologia, prevenzione) e polizia sanitaria I e II, di ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale I e lavori pratici nei macelli, laboratori e industrie alimentari, di ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale II e igiene e tecnologia alimentare, di parassitologia veterinaria e malattie parassitarie degli animali domestici, si procederà ad un unico esame finale di profitto.

A giudizio della facoltà alcune discipline del biennio propedeutico possono essere insegnate durante il terzo anno; però la prova di esame finale di quelle discipline è propedeutica rispetto a quelle del triennio professionale. Sempre a giudizio della facoltà, alcune discipline del triennio professionale possono essere impartite durante il secondo anno, nel qual caso la prova finale di esame può essere sostenuta senza tener conto della propedeuticità prevista per le discipline del biennio propedeutico.

Lo studente, inoltre, è tenuto a sottoporsi ad una prova di accertamento della conoscenza della lingua inglese, mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, prima dell'iscrizione al terzo anno.

DISCIPLINE DEGLI ORIENTAMENTI

A) Orientamento clinico:

andrologia veterinaria;

biochimica clinica veterinaria;

biomeccanica applicata;

chemioterapia veterinaria;

clinica traumatologica veterinaria;

diagnostica di laboratorio;

ematologia clinica comparata;

endocrinologia degli animali domestici;

etologia e protezione animale;

immunologia clinica veterinaria;

istopatologia;

medicina operatoria veterinaria;

micologia clinica veterinaria;

oftalmologia comparata;

oncologia veterinaria;

ortopedia veterinaria;

ostetricia veterinaria;

patologia avicunicola;

patologia bovina;

patologia degli animali da compagnia;

patologia degli animali da laboratorio e da pelliccia;

patologia della riproduzione degli animali in allevamento intensivo;

patologia endocrina;

patologia equina;

patologia nutrizionale e metabolica;

patologia ovina e caprina;

patologia suina;

patologia tropicale veterinaria;

podologia;

tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica.

B) Orientamento ispettivo:

analisi chimico-fisica delle carni, dei prodotti derivati e degli altri prodotti di origine animale;

approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale;

biochimica applicata;

chimica degli additivi e dei residui;

chimica e biochimica degli alimenti di origine animale;

igiene del latte e dei latticini;

igiene e controllo dei prodotti della pesca;

ispezione sanitaria del pollame;

istopatologia;

legislazione veterinaria nazionale e della C.E.E. sugli alimenti di origine animale;

microbiologia degli alimenti di origine animale;

tecnica conserviera degli alimenti di origine animale;

tecnica delle applicazioni frigorifere;

tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica;

tecnologia applicata alla lavorazione e trasformazione dei prodotti di origine animale;

tossicologia dei residui negli alimenti.

C) Orientamento infettivistico:

antropozoonosi;

batteriologia veterinaria;

chemioterapia veterinaria;

diagnostica sperimentale delle malattie infettive;

entomologia e aracnologia veterinaria;

epidemiologia veterinaria;

genetica dei microrganismi e biotecnologia;

igiene del latte e dei latticini;

igiene e tecnologia avicola;

immunologia clinica veterinaria;

immunopatologia;

informatica e statistica applicata alle malattie infettive;

ittiopatologia;

malattie delle api;

micologia veterinaria;

microbiologia degli alimenti di origine animale;

patologia del coniglio e della selvaggina;

patologia infettiva degli animali da laboratorio e da pelliccia;

patologia infettiva degli equini;

patologia infettiva degli ovini e caprini;

patologia infettiva dei carnivori;

patologia infettiva del bovino;

patologia infettiva del suino;

patologia tropicale veterinaria;

profilassi delle malattie parassitarie;

protozoologia;

sanità pubblica veterinaria;

tecnica di risanamento ambientale in sanità pubblica veterinaria;

tecniche di sondaggio in sanità pubblica veterinaria;

virologia veterinaria.

D) Orientamento zootecnico:

acquacoltura;

allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio;

allevamento degli animali da affezione;

allevamento degli equini;

allevamento degli ovini e dei caprini;

allevamento dei bovini;

allevamento dei bufali;

allevamento dei suini;

alpicoltura e zootecnia montana;

approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale;

avicoltura;

biochimica applicata;

biologia vegetale applicata;

biometria zootecnica;

coniglicoltura ed allevamento degli animali da pelliccia e da laboratorio;

contabilità e gestione dell'azienda zootecnica;

dietologia ed igiene alimentare nell'allevamento intensivo;

ecologia;
endocrinologia degli animali domestici;
elicicoltura;
etnografia e demografia zootecnica;
etologia e protezione animale;
etologia zootecnica;
fisioclimatologia ed ecologia veterinaria;
foraggicoltura e conservazione dei foraggi;
idrobiologia e piscicoltura;
igiene zootecnica;
igiene degli alimenti e delle produzioni animali;
igiene ed edilizia zootecnica;
immunogenetica zootecnica;
informatica applicata alle produzioni animali e statistica;
legislazione zootecnica e mangimistica;
miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;
produzione ed igiene del latte;
tecnica mangimistica;
tecnologia delle carni;
tecnologia dei prodotti lattiero caseari;
tossicologia applicata alle produzioni animali;
valutazione nutrizionale degli alimenti per animali;
zoocolture;
zootecnica tropicale e sub tropicale.

E) Orientamento biopatologico generale e sperimentale:

acquacoltura;
anatomia aviare;
anatomia comparata;
biochimica applicata;
biochimica comparata;
biochimica zootecnica;
biologia dei vertebrati di interesse medico-veterinario;
biologia molecolare;
biologia vegetale applicata;
chimica degli alimenti di origine animale;
chimica delle acque;
chimica e biochimica clinica veterinaria;
chimica fisiologica;
citologia;
diagnostica di laboratorio;
ecologia;
ematologia comparata;
embriologia sperimentale;
endocrinologia degli animali domestici;
enzimologia;
etologia veterinaria;
fisioclimatologia;
fisiologia comparata;
fisiologia della nutrizione animale;
fisiopatologia comparata degli animali domestici;
genetica;
inquinamento ambientale;
istituzioni di matematica;
istochimica;
istopatologia;
metabolismo energetico;
metodologie strumentali chimiche e biochimiche;
morfologia delle specie ittiche;
neuroanatomia veterinaria;
neurofisiologia veterinaria;
oncologia veterinaria;
patologia degli animali da laboratorio;
sviluppo e senescenza degli animali domestici;
tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica;
tecniche fisiologiche e metodologiche sperimentali;
tecnologie chimiche e biochimiche;
teratologia veterinaria;
tossicologia sperimentale veterinaria;
tossicologia veterinaria.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1988
Registro n. 72 Istruzione, foglio n. 390

89A0055

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1986, n. 947, con il quale è stato modificato l'O.D.U. relativo al corso di studi per il conseguimento della laurea in medicina veterinaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1987, n. 584, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1988, registro n. 13, foglio n. 97, con il quale la denominazione della disciplina «lavori pratici nei macelli, laboratori e derrate alimentari» (inclusa nella tabella XXXIII annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 947/86 sopracitato) è stata rettificata in quella di «lavori pratici nei macelli, laboratori e industrie alimentari».

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Bologna e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal 174 al 180 relativi al corso di laurea in medicina veterinaria sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli:

Art. 174. — La facoltà di medicina veterinaria conferisce la laurea in medicina veterinaria.

Il titolo di ammissione è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 175.

A) DURATA ED ARTICOLAZIONE DEL CORSO.

La durata del corso di studi in medicina veterinaria è di cinque anni di insegnamento teorico e pratico e comporta almeno 4500 ore complessive di lezioni teoriche, esercitazioni nonché il periodo semestrale di tirocinio pratico *post-lauream*.

I cinque anni di studio comprendono un biennio propedeutico ed un triennio professionale.

Non sono ammessi a sostenere gli esami del triennio professionale gli studenti che non abbiano superato gli esami delle materie relative al biennio propedeutico nonché una prova di accertamento della conoscenza della lingua inglese.

Per realizzare una migliore professionalità del laureato sono previsti degli orientamenti per i singoli settori delle attività veterinarie.

Il corso di studi, pertanto, si articola in insegnamenti comuni ed insegnamenti di orientamento.

Gli orientamenti previsti sono cinque e precisamente: clinico, ispettivo, infettivistico, zootecnico, bio-patologico generale e sperimentale.

Tutte le discipline degli orientamenti hanno durata semestrale.

Lo studente è tenuto a scegliere l'orientamento all'atto dell'iscrizione al terzo anno.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Per ciascun anno accademico il consiglio di facoltà, nell'ambito della propria autonomia didattica, delibera di attivare, per ciascun orientamento, sei discipline, fissando però soltanto tre prove di esami finali, accorpando le discipline attivate.

Il consiglio di facoltà può inoltre attivare, per un determinato orientamento anche discipline facenti parte dell'elenco di un altro orientamento.

Art. 176.

B) IMMATRICOLAZIONE.

Il consiglio di corso di laurea ed il consiglio di facoltà, per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ogni anno accademico indicano, alle autorità accademiche dell'Ateneo, il numero massimo degli studenti iscrivibili al primo anno del corso di laurea in medicina veterinaria.

Tale indicazione verrà fornita sulla base del potenziale didattico a disposizione della facoltà, precisando le strutture a disposizione per il corretto svolgimento del corso di laurea.

Le autorità accademiche, tenuto conto delle indicazioni fornite dalle facoltà, e sulla base della vigente normativa, adotteranno gli opportuni provvedimenti, comunicandoli al Ministero della pubblica istruzione, che ne valuterà la congruità nel quadro della programmazione universitaria nazionale.

Art. 177.

C) PIANI DI STUDIO.

Il consiglio di facoltà stabilisce annualmente il piano degli studi indicando le norme di propedeuticità per le discipline dei corsi comuni e degli orientamenti.

Art. 178.

D) CORSI INTENSIVI.

Il consiglio di facoltà, in ragione delle esigenze didattiche relative allo svolgimento propedeutico di alcune materie dello stesso anno di corso, può stabilire corsi intensivi in due cicli distinti, con esami finali delle singole discipline durante l'anno accademico.

Art. 179.

E) ESAME DI LAUREA.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su di un argomento concordato con un docente della facoltà.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti comuni e di quelli che costituiscono l'orientamento da lui scelto.

Art. 180.

F) TIROCINIO POST-LAUREAM.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio professionale, i laureati in medicina veterinaria devono aver compiuto, dopo il conseguimento della laurea, il tirocinio pratico di durata semestrale. Esso si svolge in due periodi distinti per ciascun anno accademico.

Art. 181.

Insegnamenti comuni del biennio propedeutico

	Annualità	Esami
Fisica	0,5	1
Biomatematica	0,5	
Chimica	1	1
Chimica propedeutica alla biochimica	0,5	
Botanica veterinaria	1	1
Zoologia generale e speciale veterinaria	1	1
Anatomia veterinaria sistematica e comparata I	1	1
Anatomia veterinaria sistematica e comparata II	1	
Anatomia topografica veterinaria	0,5	
Istologia ed ambriologia generale e speciale veterinaria	1	1
Fisiologia veterinaria ed etologia e protezione animale I	1	1
Fisiologia veterinaria ed etologia e protezione animale II	1	
Biochimica	1	1
Microbiologia ed immunologia veterinaria	1	1
Elementi di agronomia ed economia rurale	0,5	1
Totale	12,5	10

Insegnamenti comuni del triennio professionale

	Annualità	Esami
Patologia generale veterinaria	1	1
Anatomia patologica veterinaria I	1	1
Anatomia patologica veterinaria II	1	
Farmacologia, farmacodinamia e farmacia veterinaria	1	1
Tossicologia	1	1
Patologia della riproduzione e fecondazione artificiale	1	1
Clinica ostetrica e ginecologica veterinaria	1	1
Propedeutica I: semeiologia medica veterinaria e metodologia clinica	0,5	1
Propedeutica II: semeiologia chirurgica veterinaria e metodologia clinica	0,5	
Patologia medica veterinaria	1	1
Patologia chirurgica veterinaria	1	1
Clinica medica veterinaria	1	1
Terapia medica veterinaria	0,5	
Clinica chirurgica veterinaria	1	1
Anestesiologia veterinaria	0,5	
Medicina legale, deontologia e legislazione e protezione animale	1	1
Radiologia veterinaria e medicina nucleare	1	1
Malattie infettive (eziologia, patologia, epidemiologia, prevenzione) e polizia sanitaria I	1	1
Malattie infettive (eziologia, patologia, epidemiologia, prevenzione) e polizia sanitaria II	1	
Zootecnica I: valutazione morfofunzionale degli animali, etnologia igiene ed etologia zootecnica	1	1
Zootecnica II: genetica, allevamento e produzione animale	1	1
Nutrizione e alimentazione animale	1	1
Ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale I	1	1
Lavori pratici nei macelli, laboratori e industrie alimentari	0,5	
Ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale II	1	1
Igiene e tecnologia alimentare	0,5	
Patologia aviare	1	1
Parassitologia veterinaria	0,5	1
Malattie parassitarie degli animali domestici	0,5	
Totale	25	21

Per gli insegnamenti rispettivamente di fisica e biomatematica, di chimica e chimica propedeutica alla biochimica, di anatomia veterinaria I e II e anatomia topografica veterinaria, di fisiologia veterinaria ed etologia I e II, di anatomia patologica veterinaria I e II, di propedeutica I: semeiologia medica veterinaria e metodologia clinica e propedeutica II: semeiologia chirurgica veterinaria e metodologia clinica, di clinica medica veterinaria e terapia medica veterinaria, di clinica chirurgica veterinaria e anestesiologia veterinaria, di malattie infettive (eziologia, patologia, epidemiologia, prevenzione) e polizia sanitaria I e II, di ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale I e lavori pratici nei macelli, laboratori e industrie alimentari, di ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale II e igiene e tecnologia alimentare, di parassitologia veterinaria e malattie parassitarie degli animali domestici, si procederà ad un unico esame finale di profitto.

A giudizio della facoltà alcune discipline del biennio propedeutico possono essere insegnate durante il terzo anno; pero la prova di esame finale di quelle discipline è propedeutica rispetto a quelle del triennio professionale. Sempre a giudizio della facoltà, alcune discipline del triennio professionale possono essere impartite durante il secondo anno, nel qual caso la prova finale di esame può essere sostenuta senza tener conto della propedeuticità prevista per le discipline del biennio propedeutico.

Lo studente, inoltre, è tenuto a sottoporsi ad una prova di accertamento della conoscenza della lingua inglese, mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, prima dell'iscrizione al terzo anno.

Discipline degli orientamenti

A) Orientamento clinico:

andrologia veterinaria;

biochimica clinica veterinaria;

biomeccanica applicata;

chemioterapia veterinaria;

clinica traumatologica veterinaria;

diagnostica di laboratorio;

ematologia clinica comparata;

endocrinologia degli animali domestici;

etologia e protezione animale;

immunologia clinica veterinaria;

istopatologia;

medicina operatoria veterinaria;

micologia clinica veterinaria;

oftalmologia comparata;

oncologia veterinaria;

ortopedia veterinaria;

ostetricia veterinaria;

patologia avicunicola;

patologia bovina;

patologia degli animali da compagnia;

patologia degli animali da laboratorio e da pelliccia;

patologia della riproduzione degli animali in allevamento intensivo;

patologia endocrina;

patologia equina;

patologia nutrizionale e metabolica;

patologia ovina e caprina;

patologia suina;

patologia tropicale veterinaria:

podologia;

tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica.

B) Orientamento ispettivo:

analisi chimico-fisica delle carni, dei prodotti derivati e degli altri prodotti di origine animale;

approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale;

biochimica applicata;

chimica degli additivi e dei residui;

chimica e biochimica degli alimenti di origine

igiene del latte e dei latticini;

igiene e controllo dei prodotti della pesca;

ispezione sanitaria del pollame;

istopatologia;

legislazione veterinaria nazionale e della C.E.E. sugli alimenti di origine animale;

microbiologia degli alimenti di origine animale;

tecnica conserviera degli alimenti di origine animale;

tecnica delle applicazioni frigorifere;

tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica;

tecnologia applicata alla lavorazione e trasformazione dei prodotti di origine animale;

tossicologia dei residui negli alimenti.

C) Orientamento infettivistico:

antropozoonosi;

batteriologia veterinaria;

chemioterapia veterinaria;

diagnostica sperimentale delle malattie infettive;

entomologia e aracnologia veterinaria;

epidemiologia veterinaria;

genetica dei microrganismi e biotecnologia;

igiene del latte e dei latticini;

igiene e tecnologia avicola:

immunologia clinica veterinaria;
immunopatologia;
informatica e statistica applicata alle malattie infettive;
ittiopatologia;
malattie delle api;
micologia veterinaria;
microbiologia degli alimenti di origine animale;
patologia del coniglio e della selvaggina;
patologia infettiva degli animali da laboratorio e da pelliccia;
patologia infettiva degli equini;
patologia infettiva degli ovini e caprini;
patologia infettiva dei carnivori;
patologia infettiva del bovino;
patologia infettiva del suino;
patologia tropicale veterinaria;
profilassi delle malattie parassitarie;
protozoologia;
sanità pubblica veterinaria;
tecnica di risanamento ambientale in sanità pubblica veterinaria;
tecniche di sondaggio in sanità pubblica veterinaria;
virologia veterinaria.

D) Orientamento zootecnico:
acquacoltura;
allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio;
allevamento degli animali da affezione;
allevamento degli equini;
allevamento degli ovini e dei caprini;
allevamento dei bovini;
allevamento dei bufali;
allevamento dei suini;
alpicoltura e zootecnia montana;
approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale;
avicoltura;
biochimica applicata;
biologia vegetale applicata;
biometria zootecnica;
coniglicoltura ed allevamento degli animali da pelliccia e da laboratorio;
contabilità e gestione dell'azienda zootecnica;
dietologia ed igiene alimentare nell'allevamento intensivo;
ecologia;
endocrinologia degli animali domestici;
elicicoltura;
etnografia e demografia zootecnica;
etologia e protezione animale;
etologia zootecnica;
fisioclimatologia ed ecologia veterinaria;
foraggicoltura e conservazione dei foraggi;
idrobiologia e piscicoltura;
igiene zootecnica;
igiene degli alimenti e delle produzioni animali;
igiene ed edilizia zootecnica;
immunogenetica zootecnica;
informatica applicata alle produzioni animali e statistica;
legislazione zootecnica e mangimistica;
miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;
produzione ed igiene del latte;
tecnica mangimistica;
tecnologia delle carni;
tecnologia dei prodotti lattiero caseari;
tossicologia applicata alle produzioni animali;
valutazione nutrizionale degli alimenti per animali;
zoocolture;
zootecnica tropicale e sub tropicale.

E) Orientamento biopatologico generale e sperimentale:
acquacoltura;
anatomia aviare;
anatomia comparata;
biochimica applicata;
biochimica comparata;
biochimica zootecnica;
biologia dei vertebrati di interesse medico-veterinario;
biologia molecolare;
biologia vegetale applicata;
chimica degli alimenti di origine animale;
chimica delle acque;
chimica e biochimica clinica veterinaria;
chimica fisiologica;
citologia;
diagnostica di laboratorio;
ecologia;
ematologia comparata;
embriologia sperimentale;
endocrinologia degli animali domestici;
enzimologia;
etologia veterinaria;
fisioclimatologia;
fisiologia comparata;
fisiologia della nutrizione animale;
fisiopatologia comparata degli animali domestici;

genetica;
inquinamento ambientale;
istituzioni di matematica;
istochimica;
istopatologia;
metabolismo energetico;
metodologie strumentali chimiche e biochimiche;
morfologia delle specie ittiche;
neuroanatomia veterinaria;
neurofisiologia veterinaria;
oncologia veterinaria;
patologia degli animali da laboratorio;
sviluppo e senescenza degli animali domestici;
tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica;
tecniche fisiologiche e metodologiche sperimentali;
tecnologie chimiche e biochimiche;
teratologia veterinaria;
tossicologia sperimentale veterinaria;
tossicologia veterinaria.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1988
Registro n. 72 Istruzione, foglio n. 388

89A0018

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto della seconda Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi «Tor Vergata» di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «Tor Vergata» di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 74, relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in chirurgia vascolare, è soppresso.

Art. 2.

Dopo l'art. 651 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia vascolare, afferente alla facoltà di medicina e chirurgia.

Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare

Art. 652. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia vascolare presso l'Università degli studi «Tor Vergata» di Roma.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel campo della chirurgia vascolare e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in chirurgia vascolare.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia vascolare.

Art. 653. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di quindici specializzandi.

Art. 654. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal Consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 655. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 656. — La scuola comprende nove aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) anatomia dell'apparato circolatorio;
b) fisiologia dell'apparato circolatorio;
c) chirurgia generale;
d) diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari;
e) patologia clinica dell'apparato circolatorio;
f) terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari;

g) patologia clinica e terapia delle malattie cardio toraciche;
h) anestesia, rianimazione e terapia intensiva;
i) biofisica e bioingegneria.

Art. 657. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Anatomia dell'apparato circolatorio:
embriologia;
istologia;
anatomia chirurgica dei vasi.

b) Fisiologia dell'apparato circolatorio:
principi di emodinamica;
principi di emoreologia;
fisiologia dell'emostasi e della coagulazione.

c) Chirurgia generale:
chirurgia generale (patologia intersistemica);
chirurgia generale;
tecniche chirurgiche;
chirurgia sperimentale.

d) Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari:
semeiotica clinica delle arteriopatie;
semeiotica clinica delle flebopatie;
semeiotica clinica delle linfopatie;
indagini diagnostiche vascolari non invasive;
angioradiologia periferica;
angiocardioradiologia;
tecniche di rilevazione emodinamica.

e) Patologia clinica dell'apparato circolatorio:
anatomia e istologia patologica;
patologia clinica delle arteriopatie periferiche;
patologia clinica delle vasculopatie viscerali;
patologia clinica delle vasculopatie in età pediatrica;
patologia clinica delle flebopatie;
patologia clinica delle linfopatie;
patologia clinica della coagulazione.

f) Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari:
principi di terapia medica delle vasculopatie;
terapia chirurgica delle arteriopatie periferiche;
terapia chirurgica delle vasculopatie viscerali;
tecniche di chirurgia vascolare in chirurgia oncologica;
l'accesso vascolare;
terapia chirurgica delle flebopatie;
terapia chirurgica delle linfopatie;
principi di microchirurgia vascolare;
medicina legale e legislazione sanitaria.

g) Patologia clinica e terapia delle malattie cardio toraciche:
principi e tecniche della circolazione extracorporea;
patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie dei grossi vasi;
patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie del cuore.

h) Anestesia, rianimazione e terapia intensiva:
anestesia e rianimazione;
terapia intensiva.
terapia del dolore (nelle vasculopatie periferiche).

i) Biofisica e bioingegneria:
elementi di biofisica;
elementi di bioingegneria;
statistica e informatica.

Art. 658. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene come di seguito specificato:

1° Anno:

Anatomia dell'apparato circolatorio (ore 50):

embriologia	ore	25
istologia.	»	25

Fisiologia dell'apparato circolatorio (ore 50):

principi di emodinamica	»	25
principi di emoreologia	»	25

Chirurgia generale (ore 125):

chirurgia generale (patologia intersistemica).	»	75
chirurgia generale	»	50

Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari (ore 125):

semeiotica clinica delle arteriopatie	»	30
semeiotica clinica delle flebopatie	»	30
semeiotica clinica delle linfopatie	»	15
indagini diagnostiche vascolari non invasive.	»	25
angioradiologia periferica.	»	25

Biofisica e bioingegneria (ore 50):

elementi di biofisica.	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Anatomia dell'apparato circolatorio (ore 50):

anatomia chirurgica dei vasi	ore	50

Fisiologia dell'apparato circolatorio (ore 50):

fisiologia dell'emostasi e della coagulazione	»	50

Chirurgia generale (ore 175):

tecniche chirurgiche	»	135
chirurgia sperimentale.	»	40

Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari (ore 75):

indagini diagnostiche vascolari non invasive	»	25
tecniche di rilevazione emodinamica	»	50

Patologia clinica dell'apparato circolatorio (ore 50):

anatomia e istologia patologica . . . ore 50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Chirurgia generale (ore 100):

tecniche chirurgiche . . . . ore 100

Patologia clinica dell'apparato circolatorio (ore 100):

patologia clinica delle arteriopatie periferiche . . . . » 45

patologia clinica delle flebopatie . . » 35

patologia clinica delle linfopatie. . . » 20

Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari (ore 150):

principi di terapia medica delle vasculopatie . . . . » 20

terapia chirurgica delle arteriopatie periferiche . . . . » 80

principi di microchirurgia vascolare. » 50

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva (ore 50):

anestesia e rianimazione . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari (ore 25):

angiocardioradiologia . . . . ore 25

Patologia clinica dell'apparato circolatorio (ore 150):

patologia clinica delle vasculopatie viscerali. . . . . » 70

patologia clinica delle vasculopatie in età pediatrica . . . . » 30

patologia clinica della coagulazione. » 50

Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari (ore 150):

terapia chirurgica delle vasculopatie viscerali. . . . . » 80

terapia chirurgica delle flebopatie . . » 50

terapia chirurgica delle linfopatie . . » 20

Patologia clinica e terapia delle malattie cardio toraciche (ore 50):

principi e tecniche della circolazione extracorporea . . . . » 50

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva (ore 25):

terapia intensiva . . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400

5° Anno:

Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari (ore 175):

tecniche di chirurgia vascolare in chirurgia oncologica. . . . . ore 40

l'accesso vascolare. . . . . » 45

principi di microchirurgia vascolare. » 75

medicina legale e legislazione sanitaria » 15

Patologia clinica e terapia delle malattie cardio toraciche (ore 100):

patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie dei grossi vasi. . . . . » 60

patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie del cuore . . . . » 40

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva (ore 50):

terapia del dolore nelle vasculopatie periferiche . . . . » 50

Biofisica e bioingegneria (ore 75):

elementi di bioingegneria. . . . . . . » 35

statistica e informatica . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 659. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti clinici di degenza, reparto di terapia intensiva, sale operatorie, ambulatori, laboratori di diagnostica non invasiva, laboratori di indagini anatomiche, laboratori sperimentali, di bioingegneria e di informatica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1988
Registro n. 76 Istruzione, foglio n. 26

89A0037

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 novembre 1988.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, sostitutive delle analoghe in vigore, nonché approvazione di condizioni speciali di polizza regolanti l'emissione di contratti stipulati a favore degli agenti monomandatari vita della rappresentanza generale per l'Italia della Magdeburger Lebensversicherung Aktiengesellschaft, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre 1986, n. 16952, con il quale sono state approvate alcune tariffe di assicurazione di tipo temporaneo per il caso di morte presentate dalla Magdeburger Lebensversicherung Aktiengesellschaft, rappresentanza generale per l'Italia;

Viste le domande in data 24 marzo e 9 maggio 1988 e le successive modificazioni in data 14 aprile e 2 giugno 1988 della Magdeburger Lebensversicherung Aktiengesellschaft - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, sostitutive delle analoghe in vigore, nonché l'approvazione di condizioni speciali di polizza regolanti l'emissione di contratti stipulati a favore degli agenti monomandatari vita della summenzionata rappresentanza;

Viste le note in data 1° agosto 1988, n. 822422 e 24 agosto 1988, n. 822621, con le quali l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostatitivi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni speciali di polizza presentate dalla Magdeburger Lebensversicherung Aktiengesellschaft - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, regolanti l'emissione di contratti stipulati a favore degli agenti delle compagnie Schweiz assicurazioni, Magdeburger Rechtsschutzversicherungs e Magdeburger Lebensversicherung Aktiengesellschaft:

tariffa n. 510/1, assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo, tassi di premio distinti per sesso (sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 22 dicembre 1986);

tariffa n. 510/2, assicurazione temporanea per il caso di morte a premo annuo, tassi di premio distinti per sesso (sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 22 dicembre 1986);

condizioni speciali di polizza regolanti l'emissione di contratti di assicurazione sulla vita stipulati a favore degli agenti delle compagnie sopra menzionate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

89A0023

DECRETO 21 novembre 1988.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, di una modifica alle condizioni generali di polizza e di tassi di premio, presentati dalla Alleanza assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 1° e 5 ottobre 1987, 27 gennaio, 15 marzo e 17 maggio 1988 della Alleanza assicurazioni Società per azioni, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, del nuovo testo dell'art. 12 delle condizioni generali di polizza in sostituzione dell'analogo in vigore, dei tassi previsti nella tabella di riferimento per la trasformazione di contratti già emessi in forma rivalutabile, in contratti con rivalutazione derivante dal rendimento finanziario previsto dalla gestione del Fondo S. Giorgio approvato con decreto ministeriale n. 17381-*bis* del 30 dicembre 1987;

Viste le lettere in data 20 aprile 1988, n. 821510, 24 giugno 1988 n. 822151 e 23 agosto 1988, n. 822608 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse, collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, il nuovo testo dell'art. 12 delle condizioni generali di polizza, in sostituzione dell'analogo in vigore, ed i tassi previsti nella tabella di riferimento per la trasformazione di contratti già emessi in forma rivalutabile, in contratti con rivalutazione derivante dal rendimento finanziario previsto dalla gestione del Fondo S. Giorgio approvato con decreto ministeriale n. 17381-*bis* del 30 dicembre 1987, presentati dalla Alleanza assicurazioni Società per azioni, con sede in Milano:

tariffa Hca - assicurazione temporanea per il pagamento in caso di premorienza di una rendita temporanea anticipata certa, a premi annui, da utilizzare solo in abbinamento ad altre forme assicurative;

tariffa Hcal - assicurazione temporanea per il pagamento in caso di premorienza di una rendita temporanea anticipata certa a premio annuo limitato;

nuovo testo dell'art. 12 delle condizioni generali di polizza, regolante il pagamento delle prestazioni (sostitutivo dell'analogo approvato con decreto ministeriale 13 luglio 1983), da applicare ai soli contratti di capitalizzazione finanziaria;

tassi di riferimento per la trasformazione dei contratti emessi in forma rivalutabile, in contratti stipulati secondo il rendimento finanziario della gestione del Fondo San Giorgio, con l'applicazione dei tassi di rendimento finanziario, aliquote di retrocessione e tassi di rivalutazione riconosciuti alle forme rivalutabili predette negli esercizi dal 1983 al 1987.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

89A0324

DECRETO 5 dicembre 1988.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, delle relative condizioni speciali di polizza e delle condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe già approvate, presentate dalla Compagnia di assicurazione di Milano - Società per azioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 25 settembre 1987 e 8 febbraio 1988 e le successive modificazioni ed integrazioni in data 19 gennaio, 27 aprile e 11 maggio 1988 della Compagnia di assicurazione di Milano - Società per azioni, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe già approvate, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere in data 1° agosto 1988, numeri 822454 e 822457, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, nonché le condizioni speciali di polizza regolanti la valorizzazione annua della prestazione garantita da applicare a tariffe già approvate, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Compagnia di assicurazione di Milano - Società per azioni, con sede in Milano:

1) tariffa n. 12: assicurazione e termine fisso, a premio annuo costante;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla sopracitata tariffa n. 12;

3) condizioni speciali di polizza regolanti la valorizzazione annua della prestazione garantita da applicare alla tariffa 4B - assicurazione mista, a premio annuo costante, con rivalutazione annua del capitale assicurato e con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita a scadenza, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 20 febbraio 1987;

4) condizioni speciali di polizza regolanti la valorizzazione annua della prestazione garantita da applicare alla tariffa 4UB - assicurazione mista a premio unico, con rivalutazione annua del capitale assicurato e con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita a scadenza, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale dell'11 giugno 1987;

5) condizioni speciali di polizza regolanti la valorizzazione annua della prestazione garantita da applicare alla tariffa 4C - assicurazione mista, a premio annuo costante, con commissione di ingresso e rivalutazione annua della prestazione garantita, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 26 novembre 1985;

6) condizioni speciali di polizza regolanti la valorizzazione annua della prestazione garantita da applicare alla tariffa n. 2 - assicurazione a vita intera, a premio unico, con rivalutazione annua della prestazione garantita, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 1° dicembre 1982;

7) condizioni speciali di polizza regolanti la valorizzazione annua della prestazione garantita da applicare alle tariffe n. 1 - assicurazione a vita intera, a premio annuo pagabile fino all'85° anno di età, e n. 3 - assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo, con rivalutazione annua della prestazione garantita, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 1° dicembre 1982;

8) condizioni speciali di polizza regolanti la valorizzazione annua della prestazione garantita da applicare alla tariffa collettiva A.I.L. (Assicurazione di indennità di licenziamento) - assicurazione mista a premio annuo ed unico per la garanzia di un capitale assimilabile al trattamento di fine rapporto di lavoro, con rivalutazione annua della prestazione garantita, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 25 febbraio 1985;

9) condizioni speciali di polizza regolanti la valorizzazione annua della prestazione garantita da applicare alla tariffa di capitalizzazione, a premio annuo costante, in forma individuale, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 1° dicembre 1982;

10) condizioni speciali di polizza regolanti la valorizzazione annua della prestazione garantita da applicare alla tariffa di capitalizzazione collettiva, a premio unico, a garanzia della costituzione del trattamento di fine rapporto di lavoro, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 7 agosto 1984.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

89A0025

DECRETO 5 dicembre 1988.

Approvazione di una clausola di rivalutazione regolante l'aumento dell'aliquota minima di retrocessione del fondo PRESS per tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, presentate dalla SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 25 giugno, 15 dicembre 1987 e 6 giugno 1988, con le quali la SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a., con sede in Torino, ha chiesto l'approvazione di una clausola di rivalutazione regolante l'aumento dell'aliquota minima di retrocessione del fondo PRESS per tariffe di assicurazione sulla vita in vigore;

Vista la lettera n. 822617 del 24 agosto 1988 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

È approvata, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, una clausola di rivalutazione regolante l'aumento dell'aliquota minima di retrocessione prevista dal fondo PRESS attribuita sui contratti emessi nelle seguenti tariffe approvate con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati e presentate dalla SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a., con sede in Torino;

1) tariffa n. 30 - assicurazione mista immediata a premio annuo costante - approvata con decreto ministeriale del 30 ottobre 1978;

2) tariffa n. 33 - assicurazione mista immediata a premio unico - approvata con decreto ministeriale del 19 novembre 1982;

3) tariffa n. 46 - assicurazione mista, a premio e capitale rivalutabili annualmente del 4% a partire dal 2° anno - approvata con decreto ministeriale del 28 luglio 1980;

4) tariffa n. 230 - assicurazione mista a premio annuo costante - approvata con decreto ministeriale del 12 dicembre 1985;

5) tariffa n. 66 - assicurazione di rendita vitalizia differita a premio annuo costante con controassicurazione - approvata con decreti ministeriali del 31 marzo 1962, 17 febbraio 1966 e 12 gennaio 1978;

6) tariffa n. 71 - assicurazione di rendita vitalizia differita a premio unico con controassicurazione - approvata con decreto ministeriale del 19 novembre 1982.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

89A0026

DECRETO 13 dicembre 1988.

Autorizzazione alla Unione subalpina di assicurazioni S.p.a., in Torino, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969 n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciate alla Unione subalpina di assicurazioni S.p.a., con sede in Torino;

Vista la domanda in data 24 novembre 1987 della Unione subalpina di assicurazione S.p.a., con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa;

Vista la lettera in data 21 luglio 1988, n. 801512 con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla Commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 23 novembre 1988.

Decreta:

La Unione subalpina di assicurazioni Società per azioni, con sede in Torino, è autorizzata ad estendere nel territorio della Repubblica l'esercizio delle assicurazioni e delle riassicurazioni nel ramo tutela giudiziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

89A0097

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 27 dicembre 1988.

Interventi urgenti diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Somma Vesuviana. (Ordinanza n. 1624/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Visto il comma 7 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 64;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988;

Visto il telex dell'8 novembre 1988 prot. n. 16894 con cui il comune di Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, ha segnalato l'aggravamento di un dissesto idrogeologico nel proprio territorio comunale; la nota n. 14453 del 27 settembre 1988 con cui il comune stesso ha inviato la relazione tecnica che quantifica in L. 1.563.660.000 la somma necessaria per le opere di consolidamento del terreno in località Casamale;

Visto il verbale di sopralluogo del 15 settembre 1988 con cui il rappresentante del Gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche ravvisa una situazione di incombente pericolo per la pubblica incolumità;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata comunque la necessità di consentire almeno un primo immediato intervento teso alla eliminazione dei più impellenti pericoli per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di consentire un primo immediato intervento teso alla eliminazione del pericolo incombente nel comune di Somma Vesuviana e di cui in premessa, è assegnata al comune medesimo la somma di L. 500.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Il servizio opere pubbliche di emergenza provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1988

Il Ministro: LATTANZIO

89A0087

ORDINANZA 29 dicembre 1988.

Concessione di deroghe al provveditorato alle opere pubbliche per la Calabria in ordine all'esecuzione di opere di urbanizzazione ed alla costruzione di venti alloggi nel comune di Papasidero, in provincia di Cosenza. (Ordinanza n. 1626/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto 30 gennaio 1988, n. 112, di repertorio con il quale si assegna la somma di L. 5.000.000.000 al provveditorato alle opere pubbliche per la Calabria, per opere di urbanizzazione e venti alloggi nel comune di Papasidero;

Vista la nota del 30 agosto 1988, n. 1411, con la quale il provveditorato alle opere pubbliche per la Calabria chiede la concessione di procedura in deroga alle vigenti norme sulle opere pubbliche per l'esecuzione di tutte le opere suddette;

Considerata la necessità di aderire a detta richiesta, attesa l'urgenza di attuare i suddetti interventi;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il provveditorato alle opere pubbliche per la Calabria è autorizzato a procedere all'attuazione degli interventi in premessa mediante affidamento dei lavori previa gara ufficiosa tra non meno di quindici imprese iscritte alla cat. 2 per l'importo corrispondente.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1988

Il Ministro: LATTANZIO

89A0086

ORDINANZA 30 dicembre 1988.

Ulteriore proroga dei termini in favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Sondrio colpite dagli eventi alluvionali del luglio e agosto 1987. (Ordinanza n. 1627/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 dicembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Viste le ordinanze n. 1142/FPC dell'8 settembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 24 settembre 1987, n. 1316/FPC del 28 dicembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 1987 e n. 1317/FPC del 30 dicembre 1987 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1988;

Vista l'ordinanza n. 1509/FPC del 20 luglio 1988 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 1988 con la quale, da ultimo, sono stati prorogati i benefici della sospensione dei termini in favore delle popolazioni dei comuni, della provincia di Sondrio colpite dagli eventi alluvionali del luglio e agosto 1987;

Vista la nota n. 17992 del 15 dicembre 1988 con la quale la provincia di Sondrio ha chiesto un ulteriore rinvio del termine del 1° gennaio 1989 di cui all'art. 4 della ordinanza n. 1316/FPC del 28 dicembre 1987 relativo ai versamenti da parte dei sostituti di imposta, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 ed il 17 luglio 1988, per evitare negative ripercussioni nell'economia della provincia, nelle more della definizione dei rapporti fiscali e contributivi pendenti da attuarsi con la emanada legge organica di ricostruzione e sviluppo;

Considerato che nel territorio della provincia di Sondrio permangono tuttora negative ripercussioni sulla situazione economico-finanziaria;

Visto l'assenso del Consiglio dei Ministri espresso nella seduta del 20 luglio 1987 rispetto al quale il presente provvedimento esplica funzione di integrazione necessaria della disciplina;

Sentito il Ministero delle finanze;

Ravvisata la necessità di concedere, la richiesta proroga, in attesa di una definizione normativa dei rapporti fiscali e contributivi pendenti;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

I termini per i versamenti, da parte dei sostituti di imposta, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 ed il 17 luglio 1988, sospesi fino al 31 dicembre 1988 compreso ai sensi dell'art. 4 della ordinanza n. 1316/FPC del 28 dicembre 1987 citata nelle premesse sono ulteriormente sospesi fino al 30 giugno 1989.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1988

Il Ministro: LATTANZIO

89A0088

ORDINANZA 30 dicembre 1988.

Interventi urgenti diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Chieuti. (Ordinanza n. 1630/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Visto il comma 7 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 64;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988;

Visti il telex del 25 ottobre 1988 con cui il comune di Chieuti, in provincia di Foggia, ha segnalato una frana nel costone occidentale del centro abitato, e la nota del 12 novembre 1988 n. 4454 con cui l'amministrazione comunale ha quantificato in L. 1.350.000.000 la somma necessaria per le opere di consolidamento sul versante ovest dell'abitato;

Visto il verbale di sopralluogo dell'11 novembre 1988 nel quale è stata ravvisata una situazione di incombente pericolo per la pubblica incolumità;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata comunque la necessità di consentire almeno un primo immediato intervento teso alla eliminazione dei più impellenti pericoli per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone

Art. 1

Al fine di consentire un primo immediato intervento teso alla eliminazione del pericolo incombente nel comune di Chieuti e di cui in premessa, è assegnata al comune medesimo la somma di L. 800.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Il servizio opere pubbliche di emergenza provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1988

Il Ministro: LATTANZIO

89A0084

ORDINANZA 30 dicembre 1988.

Interventi urgenti diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Palaia. (Ordinanza n. 1633/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Visto il comma 7 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 64;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988;

Visto il telex del 18 giugno 1988 con cui il comune di Palaia in provincia di Pisa ha chiesto un intervento urgente a seguito di dissesti del terreno nelle seguenti località e con i relativi importi per le opere di consolidamento:

località Alica - centro abitato L. 230.000.000;
località Alica - via comunale L. 150.000.000;
strada comunale Palaia-Toiano L. 220.000.000;

Visto il verbale di sopralluogo del 27 luglio 1988 con cui il rappresentante del Gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche ha ravvisato una situazione di pericolo incombente per la pubblica incolumità;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata comunque la necessità di consentire almeno un primo immediato intervento teso alla eliminazione dei più impellenti pericoli per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di consentire un primo immediato intervento teso alla eliminazione del pericolo incombente nel comune di Palaia e di cui in premessa, è assegnata al comune medesimo la somma di L. 370.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Il servizio opere pubbliche di emergenza provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1988

Il Ministro: LATTANZIO

89A0085

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di tre richieste di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 11 gennaio 1989, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che sia abrogato l'art. 1 della legge 31 maggio 1975, n. 191 (nuove norme per il servizio di leva), così come sostituito dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata), limitatamente alle parole: "la durata della ferma di leva per l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare è di dodici mesi"?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso Vincenzo Calderoni, s.s. 80 km 3 - 67100 L'Aquila.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 11 gennaio 1989, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che sia abrogata la lettera *a)* dell'art. 1 della legge 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica), limitatamente alle parole: "i cittadini maschi dello Stato"?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso Vincenzo Calderoni, s.s. 80 km 3 - 67100 L'Aquila.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 11 gennaio 1989, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che siano abrogati gli articoli 13, 14, 15 della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare)?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso Vincenzo Calderoni, s.s. 80 km 3 - 67100 L'Aquila.

89A0110

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito relative alla selezione del personale di ruolo dello Stato da destinare all'estero.

Negli albi del Ministero degli affari esteri e del Ministero della pubblica istruzione sono pubblicate, dal giorno 25 gennaio 1989, le graduatorie di merito concernenti la selezione del personale di ruolo dello Stato da destinare all'estero, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 agosto 1982 e dell'art. 15 del decreto ministeriale 21 dicembre 1984, per lo svolgimento delle funzioni sottoindicate:

docenti di scuola secondaria di primo grado di scienze matematiche, chimiche fisiche e naturali (codice funzione 009);

docenti di educazione artistica nella scuola secondaria di primo grado (codice funzione 009 - *quater*);

docenti di discipline e tecniche commerciali e aziendali (codice funzione 011);

docenti di matematica nella scuola secondaria di secondo grado (codice funzione 016);

docenti di scienze agrarie e tecniche di gestione aziendale (codice funzione 023);

docenti di costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico (codice funzione 010-*bis*);

docenti matematica applicata (codice funzioni 017);

docenti di materie letterarie, latino e greco nel liceo classico (codice funzione 021).

89A0100

MINISTERO DELLE FINANZE

Sostituzione di componenti le commissioni elettorali circoscrizionali per le regioni Veneto, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Basilicata, Lazio, Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna e Sardegna, per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

Con decreto ministeriale n. 67890 del 10 novembre 1988 il dott. Carlo Di Iorio, primo dirigente, è stato nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale della Sardegna per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del ministero, in sostituzione del dott. Candido Cadoni.

Con decreto ministeriale n. 71307 del 6 dicembre 1988 il dott. Antonio Coppola, primo dirigente, è stato nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale della Sardegna per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero, in sostituzione del dott. Rocco Mario Libutti.

Con decreto ministeriale n. 66709 del 10 novembre 1988 Emanuele Proto, primo dirigente, è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale del Veneto, per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero, in sostituzione del dott. Stefano Simeone.

Con decreto ministeriale n. 66684 del 3 novembre 1988 Aldo Scarpa, segretario, è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale del Veneto, per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero, in sostituzione del dott. Biagio Rinaldi.

Con decreto ministeriale n. 66719 del 2 novembre 1988 Luciano Genna, impiegato della quarta qualifica funzionale, è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale della Campania, per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero, in sostituzione di Laura Forte.

Con decreto ministeriale n. 68921 del 18 novembre 1988, il dott. Francesco Briganti, consigliere, è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale del Friuli-Venezia Giulia, per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero, in sostituzione di Bruno Morgera.

Con decreto ministeriale n. 68980 del 18 novembre 1988, il dott. Pasquale Chiarito, consigliere, è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale della Basilicata, per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero, in sostituzione di Francesco Brienza.

Con decreto ministeriale n. 68389 del 18 novembre 1988 Alfonso Freddino, aiuto ricevitore del lotto, è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale del Lazio, per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero, in sostituzione di Roberto Capaccioni.

Con decreto ministeriale n. 68494 del 18 novembre 1988 Biagio Di Agresti, impiegato della sesta qualifica funzionale, è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale del Piemonte, per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero, in sostituzione del dott. Luigi Coppola.

Con decreto ministeriale n. 67889 dell'8 novembre 1988 il dott. Antonio Licata, primo dirigente, è stato nominato componente della commissione elettorale circoscizionale della Toscana, per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero, in sostituzione del dott. Vincenzo Del Duca.

Con decreto ministeriale n. 66713 del 10 novembre 1988 Mario Rebecchi, impiegato della settima qualifica funzionale, è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale dell'Emilia-Romagna, per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero, in sostituzione del dott. Michele Salvatore Ruggiero.

89A0101

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1988, registrato alla Cortte dei conti il 31 ottobre 1988, registro n. 66 Istruzione, foglio n. 160, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione viene autorizzata l'Università degli studi di Milano ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Fernanda Bertolini e costituito da un immobile sito in Gargnano (Brescia) per un valore di L. 275.000.000 come da stima dell'U.T.E. di Brescia.

89A0048

MINISTERO DELL'INTERNO

79° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88 e n. 260/88 i sottonotati modelli di armi con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. 5714 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 16 novembre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «CZ» MOD. 38 II
Calibro: MM 9 M 22 (T)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 120
Lunghezza dell'arma: MM. 198
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: CECOSLOVACCHIA
Stato o Stati da cui è importata: CANADA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 5715 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702-C-79 in data 16 novembre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «STAR» MOD. FIRESTAR
Calibro: MM 9 X 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 86
Lunghezza dell'arma: MM. 163
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 5716 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702-C-79 in data 16 novembre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «UNIQUE» MOD. T.791 BIATHLON (DIOPTRA E MIRINI)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 575
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FRANCIA
Stato o Stati da cui è importata: FRANCIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5717 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8386-C-87 in data 16 novembre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI
Denominazione: «BRIXIA ARMS» MOD. 92 ARMY
Calibro: MM 8 DA SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 18
Lunghezza delle canne: MM. 132
Lunghezza dell'arma: MM. 216
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GIOVANNELLI TAZIO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «BRIXIA ARMS»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 14

N. 5718 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2657-C-79 in data 16 novembre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «MANNLICHER» MOD. GEW 98/40
Calibro: MM 8 X 57 JS
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1107
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: UNGHERIA
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: NAUTI DANIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PALMETTO S.d.f. DI MAINARDI & NAUTI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5719 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559-C-50.4581-C-81 in data 16 novembre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «DI GASPERO ROBERTO» MOD. RDG (TACCA DI MIRA REGOLABILE-MIRINO FISSO)
Calibro: MM 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1230
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: DI GASPERO ROBERTO TITOLARE DELLA DITTA «DI GASPERO ROBERTO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5720 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559,C-50.4581-C-81 in data 16 novembre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «DI GASPERO ROBERTO» MOD. RDG (TACCA DI MIRA REGOLABILE-MIRINO FISSO)
Calibro: 270 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1230
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: DI GASPERO ROBERTO TITOLARE DELLA DITTA «DI GASPERO ROBERTO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5721 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559;C-50.8415-C-87 in data 16 novembre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. NEW ARMY
Calibro: 38 LONG COLT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152,4
Lunghezza dell'arma: MM. 280
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: ANTICI MAURIZIO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 5722 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559-C-50.2618-C-79 in data 16 novembre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI
Denominazione: «BBM» MOD. POLICE
Calibro: MM 8 DA SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 60
Lunghezza dell'arma: MM. 145
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FRIGERIO PAOLO TITOLARE DELLA DITTA «BRUNI BRUNA S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 14

N. 5723 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2622-C-79 in data 16 novembre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «GUN TOYS» MOD. GT.R086 342 (TACCA DI MIRA REGOLABILE-CALCIOLO IN FERRO)
Calibro: MM 5,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 340
Lunghezza dell'arma: MM. 860
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RONCHI LOREDANA AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «GUN TOYS S.r.l»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 11

N. 5724 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2622-C-79 in data 16 novembre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «GUN TOYS» MOD. GT.R087 344 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM 5,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: -
Lunghezza delle canne: MM. 340
Lunghezza dell'arma: MM. 800
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RONCHI LOREDANA AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «GUN TOYS S.r.l»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 11

N. 5725 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 16 novembre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ADLER S.r.l.» MOD. JAGER 1873 (MIRE REGOLABILI)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 155
Lunghezza dell'arma: MM. 285
Funzionamento: A TAMBURO FISSO MONOCOLPO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «ADLER S.r.l»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 5726 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8014-C-87 in data 16 novembre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «JOHN RIGBY» MOD. BIG GAME
Calibro: 416 RIGBY
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GRAN BRETAGNA
Stato o Stati da cui è importata: GRAN BRETAGNA
Presentatore: RICCI STEFANO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5727 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 16 novembre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. HUNTER L 461
Calibro: MM 6 PPC
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 573
Lunghezza dell'arma: MM. 1065
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «F.LLI PARINI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5728 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 16 novembre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. TARGET L 461
Calibro: MM 6 PPC
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 603
Lunghezza dell'arma: MM. 1075
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «F.LLI PARINI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5729 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 16 novembre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. VARMINT L 461
Calibro: MM 6 PPC
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 603
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «F.LLI PARINI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5730 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 16 novembre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «FRANZ SODIA» MOD. 160 DB
Calibro: 375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «F.LLI PARINI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 5731 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8385-C-87 in data 16 novembre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SECURITY INDUSTRIES OF AMERICA» MOD. LITTLE FERRY N.J.
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 47
Lunghezza dell'arma: MM. 160
Funzionamento: A ROTAZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: OLANDA
Presentatore: MARCHESE ANGELO SILVIO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 5732 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8385-C-87 in data 16 novembre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TULA E IZHEVSK» MOD. MU 12 (TARGET RIFLE)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 750
Lunghezza dell'arma: MM. 1117
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.R.S.S. FABBRICA DI STATO DI TULA
Stato o Stati da cui è importata: OLANDA
Presentatore: MARCHESE ANGELO SILVIO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 5733 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 16 novembre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.p.A.» MOD. RITMO COMBINATO
Calibro: 16/6,5 × 55
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 5734 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 16 novembre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.p.A.» MOD. RITMO COMBINATO
Calibro: 16/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 5735 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 16 novembre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.p.A.» MOD. RITMO COMBINATO
Calibro: 16/6,5 × 68 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 5736 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 16 novembre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.p.A.» MOD. RITMO COMBINATO
Calibro: 16/7 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 5737 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 16 novembre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.p.A.» MOD. RITMO COMBINATO
Calibro: 16/7 × 64
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 5738 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 16 novembre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.p.A.» MOD. RITMO COMBINATO
Calibro: 16/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 5739 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 16 novembre. 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.p.A.» MOD. RITMO COMBINATO
Calibro: 16/8 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 5740 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 16 novembre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.p.A.» MOD. RITMO COMBINATO
Calibro: 16/9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 5741 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 16 novembre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.p.A.» MOD. RITMO COMBINATO
Calibro: 16/22 HORNET
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 5742 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 16 novembre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.p.A.» MOD. RITMO COMBINATO
Calibro: 16/30-06
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 5743 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.2654-C-79 in data 16 novembre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.p.A.» MOD. RITMO COMBINATO
Calibro: 16/222 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 5744 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559,C-50.2654-C-79 in data 16 novembre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.p.A.» MOD. RITMO COMBINATO
Calibro: 16/222 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 5745 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 16 novembre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.p.A.» MOD. RITMO COMBINATO
Calibro: 16/243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 5746 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 16 novembre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.p.A.» MOD. RITMO COMBINATO
Calibro: 16/270 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 5747 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 16 novembre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.p.A.» MOD. RITMO COMBINATO
Calibro: 16/300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 5748 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 16 novembre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.p.A.» MOD. RITMO COMBINATO
Calibro: 16/308 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 5749 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 16 novembre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.p.A.» MOD. RITMO COMBINATO
Calibro: 16/375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 5750 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 16 novembre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.p.A.» MOD. RITMO COMBINATO
Calibro: 20 MAGNUM/5,6 × 50 RM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 5751 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 16 novembre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.p.A.» MOD. RITMO COMBINATO
Calibro: 20 MAGNUM/5,6 × 52 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 5752 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 16 novembre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.p.A.» MOD. RITMO COMBINATO
Calibro: 20 MAGNUM/5,6 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600 CON 4 RIGATURE
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 5753 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 16 novembre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.p.A.» MOD. RITMO COMBINATO
Calibro: 20 MAGNUM/5,6 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600 CON 6 RIGATURE
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 5754 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 16 novembre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.p.A.» MOD. RITMO COMBINATO
Calibro: 20 MAGNUM/6,5 × 55 SWEDISH
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 5755 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2913-C-80 in data 16 novembre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CONCARI» MOD. STEINBOCK
Calibro: MM 5.6 × 61 SUPER EXPRESS VON HOFE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 740
Lunghezza dell'arma: MM. 1300
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CONCARI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **5756** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5832-C-84 in data 16 novembre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «FEG» MOD. PATRONETT
Calibro: MM 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 260
Lunghezza dell'arma: MM. 425
Funzionamento: A GAS COMPRESSO CO2
Stato o Stati in cui è prodotta: UNGHERIA
Stato o Stati da cui è importata: UNGHERIA
Presentatore: SPONGA PIERANTONIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «DOLOMITI ARMI S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 10**
Nota: L'arma di cui sopra è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 5757 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2651-C-79 in data 16 novembre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «MORINI COMPETITION ARMS S.A.» MOD. CM 100
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 150
Lunghezza dell'arma: MM. 295
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: CAGNONI GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «AIR MATCH S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**
Nota: L'arma di cui sopra è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 5758 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2651-C-79 in data 16 novembre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «MORINI COMPETITION ARMS S.A.» MOD. CM 102 E
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 150
Lunghezza dell'arma: MM. 295
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: CAGNONI GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «AIR MATCH S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**
Nota: L'arma di cui sopra è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 5759 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2651-C-79 in data 16 novembre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «MORINI COMPETITION ARMS S.A.» MOD. CM 120
Calibro: 22 SHORT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 140
Lunghezza dell'arma: MM. 295
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: CAGNONI GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «AIR MATCH S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1
Nota: L'arma di cui sopra è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 5760 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2651-C-79 in data 16 novembre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «MORINI COMPETITION ARMS S.A.» MOD. CM 122 E
Calibro: 22 SHORT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 140
Lunghezza dell'arma: MM. 295
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: CAGNONI GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «AIR MATCH S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1
Nota: L'arma di cui sopra è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 5761 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2651-C-79 in data 16 novembre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «MORINI COMPETITION ARMS S.A.» MOD. CM 140
Calibro: 32 SMITH & WESSON LONG W.C.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 150
Lunghezza dell'arma: MM. 295
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: CAGNONI GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «AIR MATCH S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1
Nota: L'arma di cui sopra è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 5762 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2651-C-79 in data 16 novembre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «MORINI COMPETITION ARMS S.A.» MOD. CM 142 E
Calibro: 32 SMITH & WESSON LONG W.C.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 150
Lunghezza dell'arma: MM. 295
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: CAGNONI GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «AIR MATCH S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1
Nota: L'arma di cui sopra è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 5763 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2651-C-79 in data 16 novembre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «MORINI COMPETITION ARMS S.A.» MOD. CM 800
Calibro: MM 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 245
Lunghezza dell'arma: MM. 380
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: CAGNONI GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «AIR MATCH S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 9**

Nota: L'arma di cui sopra è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 5764 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6720-C-85 in data 16 novembre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «UMAREX» MOD. WILD LIFE SCOUT
Calibro: MM 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 445
Lunghezza dell'arma: MM. 957
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: ZILIANI OLIVANDA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

Nota: L'arma di cui sopra è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 5765 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.509-C-78 in data 16 novembre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA DA TRAINING
Denominazione: «PARA-ORDNANCE MFG. INC. TORONTO» MOD. 85
Calibro: MM 9,53 MOD. PARA-ORDNANCE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 24
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 238
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: CANADA
Stato o Stati da cui è importata: CANADA
Presentatore: TESTONI FRANCO TITOLARE DELLA DITTA «LUIGI FRANCHI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 5766 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.509-C-78 in data 16 novembre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI TIPO VERY
Denominazione: «HECKLER & KOCH» MOD. SIG P2 A1
Calibro: 26,5
Numero delle canne: UNA AD ANIMA LISCIA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 155
Lunghezza dell'arma: MM. 200
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: TESTONI FRANCO TITOLARE DELLA DITTA «LUIGI FRANCHI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 14**

NOTE E RETTIFICHE

Al n. 4187 del Catalogo dove è scritto: Numero delle canne: UNA (RIGATA), leggasi: Numero delle canne: UNA (LISCIA).

Al n. 3988 del Catalogo riguardante il fucile monocolpo basculante a caricamento successivo e singolo (manuale) «DOLOMITI ARMI» Mod. Tre Cime (monogrilletto con dispositivo di sensibilizzazione) cal. mm 6 PPC (canna mm 480) è inserita la seguente nota:

L'arma può essere corredata di canna intercambiabile di mm 620, camerata per impiegare la cartuccia in cal. 300 Winchester Magnum.

Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 28 ottobre 1988.

Al n. 1409 del Catalogo è iscritta la carabina a ripetizione semplice (a tamburo) «JAGER» mod. Frontier Carbine cal. 22 L.R. (canna mm 500). Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la carabina a ripetizione semplice (a tamburo) «ADLER S.r.l.» mod. Jager Frontier Carbine cal. 22 L.R. (canna mm 500).

Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 28 ottobre 1988.

Al n. 1411 del Catalogo è iscritta la carabina a ripetizione semplice (a tamburo) «JAGER» mod. Frontier Carbine cal. 44/40 Winchester (canna mm 500). Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la carabina a ripetizione semplice (a tamburo) «ADLER S.r.l.» mod. Jager Frontier Carbine cal. 44/40 Winchester (canna mm 500).

Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 28 ottobre 1988.

Al n. 2190 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione singola azione «JAGER» mod. 1873 cal. mm 9 Flobert (canna mm 140). Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione singola azione «ADLER S.r.l.» mod. Jager 1873 cal. mm 9 Flobert (canna mm 140).

Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 28 ottobre 1988.

Al n. 2191 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione singola azione «JAGER» mod. 1873 cal. mm 9 Flobert (canna mm 190). Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione singola azione «ADLER S.r.l.» mod. Jager 1873 cal. mm 9 Flobert (canna mm 190).

Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 28 ottobre 1988.

Al n. 4451 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione singola azione «JAGER» mod. 1873 cal. mm 9 Flobert (canna mm 89). Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione singola azione «ADLER S.r.l.» mod. Jager 1873 cal. mm 9 Flobert (canna mm 89).

Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 28 ottobre 1988.

Al n. 1121 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica «UNIQUE» mod. Des 69 cal. 22 L.R. (canna mm 150). Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica «UNIQUE» mod. Des/69 U (tacca a mira regolabile) cal. 22 L.R. (canna mm 150).

Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 28 ottobre 1988.

Al n. 1258 del Catalogo è iscritta la carabina a caricamento successivo e singolo (manuale) «UNIQUE» mod. T 66 Match Competition cal. 22 L.R. (canna mm 650). Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la carabina a caricamento successivo e singolo (manuale) «UNIQUE» mod. T 66 Match (dioptra e mirini) cal. 22 L.R.

Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 28 ottobre 1988.

Al n. 5030 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica «UNIQUE» mod. DES/2000 (tacca di mira regolabile) cal. 22 Short (canna mm 150). Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica «UNIQUE» mod. DES/2000 U (tacca di mira regolabile) cal. 22 Short (canna mm 150).

Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 28 ottobre 1988.

Al n. 5031 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica «UNIQUE» mod. DES/32 (tacca di mira regolabile) cal. 32 Smith & Wesson Long W.C. (canna mm 150). Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica «UNIQUE» mod. DES/32 U (tacca di mira regolabile) cal. 32 Smith & Wesson Long W.C. (canna mm 150).

Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 28 ottobre 1988.

Al n. 364 del Catalogo è iscritta la carabina ad aria compressa «DIANA» mod. 27 cal. mm 4,5 (canna mm 420).

La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 28 ottobre 1988, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera 000175/S.L. del 15 giugno 1988, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 365 del Catalogo è iscritta la carabina ad aria compressa «DIANA» mod. 35 cal. mm 4,5 (canna mm 480).

La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 28 ottobre 1988, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera 000175/S.L. del 15 giugno 1988, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 1696 del Catalogo è iscritta la carabina ad aria compressa «DIANA» mod. 35 cal. mm 5,5 (canna mm 480).

La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 28 ottobre 1988, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera 000175/S.L. del 15 giugno 1988, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

88A4894

REGIONE MARCHE

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Si comunica che la ditta Renzi Sergio di Porto S. Elpidio (Ascoli Piceno), con decreto del presidente della giunta Marche 27 luglio 1988, n. 23337, è stata autorizzata all'aggiornamento delle analisi, sulle etichette dell'acqua minerale «S. Nicola» autorizzate con decreto del presidente della giunta Marche n. 25694 del 2 dicembre 1985.

Le etichette dovranno essere conformi agli esemplari allegati al decreto succitato, ed i recipienti dell'acqua minerale «S. Nicola» non dovranno essere contrassegnati con altri stampati, oltre ai predetti, salvo l'aggiornamento delle analisi di cui sopra.

Si comunica che con decreto del presidente della giunta Marche n. 24742 del 15 settembre 1988, è stata autorizzata la vendita dell'acqua minerale naturale nazionale denominata «S. Cassiano», che sgorga nel territorio del comune di Fabriano (Ancona), località S. Cassiano, in via definitiva, nei contenitori Tetrabrik-Tetrapak della capacità di un litro.

Si comunica che la società «Val di Meti» di Pesaro con decreto del presidente della giunta Marche 27 ottobre 1988, n. 26083, è stata autorizzata alla modifica delle etichette dell'acquaa minerale «Val di Meti».

Le etichette dovranno essere conformi agli esemplari allegati al decreto, ed i recipienti dell'acqua minerale «Val di Meti» non dovranno essere contrassegnati con altri stampati, oltre ai predetti.

89A0050

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 10 dicembre 1988, n. 522, recante: «Disposizioni urgenti in materia di politica energetica» (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 290 del 12 dicembre 1988)

Al terzo capoverso delle premesse, all'art. 1, comma 2, e all'art. 2, comma 1, del decreto-legge citato in epigrafe e pubblicato alla pag. 28 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... 2500 *mW*», leggasi: «... 2500 *MW*», e dove è scritto: «... 800 *mW*», leggasi: «... 800 *MW*».

89A0117

Comunicato relativo al decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 548, recante: «Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1988).

All'art. 10, comma 7, del decreto-legge citato in epigrafe, dove è scritto: «... dividendo l'importo delle predette *retribuzioni* mensili per 156,», leggasi: «... dividendo l'importo delle predette *riduzioni* mensili per 156,».

89A0114

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . **L. 265.000**
- semestrale . . . . **L. 145.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . **L. 40.000**
- semestrale . . . . **L. 25.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . **L. 150.000**
- semestrale . . . . **L. 85.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . **L. 40.000**
- semestrale . . . . **L. 25.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . **L. 150.000**
- semestrale . . . . **L. 85.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . **L. 500.000**
- semestrale . . . . **L. 270.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . **L. 1.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 1.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* . . . . **L. 2.400**

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 1.000**

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 1.000**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . **L. 80.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 1.000**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . **L. 50.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . **L. 5.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . **L. 200.000**

Abbonamento semestrale . . . . **L. 120.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 1.000**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*